

2) adottando il principio di non ripetitività delle materie rispettivamente assegnate il sistema di Relazioni Industriali in BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., relativamente al secondo livello di negoziazione si articolerà in:

A) una fase nazionale nella quale verranno definite le regolamentazioni comuni a tutte le Società, Direzioni, Business Unit, facenti capo a Busitalia - Sita Nord S.r.l., la cui titolarità è affidata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, congiuntamente alle rispettive rappresentanze territorialmente competenti e a BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., in coerenza a quanto previsto:

- all'art. 3 dell'A.N. 12 luglio 1985, siccome modificato dall'art. 6 dell'A.N. 25 luglio 1997, relativamente alle materie di cui alle lettere b) ed e);
- all'art. 3 dell'A.N. 12 luglio 1985, siccome modificato dall'art. 6 dell'A.N. 25 luglio 1997, limitatamente alla definizione degli indicatori di produttività e alle modalità di individuazione degli obiettivi annuali degli stessi;

B) una diversa fase di contrattazione la cui titolarità è affidata alla singola Direzione/Business Unit coincidente, di norma con la scala regionale, e alle rappresentanze territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Protocollo congiuntamente alle rispettive RSA o alla RSU, ove presente, con competenze sulle seguenti materie:

- aspetti ricompresi nelle materie di cui alla precedente lett. A), primo alinea, del presente Protocollo, allo scopo di individuare, rispettivamente, per la citata lettera b) una sede di confronto e verifica dei livelli quantitativi/qualitativi dell'offerta erogata rispetto al contratto di affidamento del servizio in atto con la corrispondente amministrazione locale competente, nonché, per la citata lettera e) un'adeguata corrispondenza a specifiche esigenze produttive e/o di organizzazione del lavoro e/o di flessibilità dell'orario di lavoro;
- premio di risultato, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'A.N. 25 luglio 1997 e fermo restando quanto previsto alla precedente lett. A), secondo alinea, del presente Protocollo;
- lettere a), c), d) dell'art. 3 dell'A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall'art. 6 dell'A.N. 25 luglio 1997;

3) sulla base del modello di relazioni industriali definito con il presente Protocollo, le parti avvieranno dal prossimo 9 luglio il negoziato per la definizione di uno specifico Accordo Quadro aziendale da applicarsi a tutta BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. avente prevalentemente lo scopo di aggiornare e unificare, armonizzandola e rendendola univoca, tutta la previgente contrattazione collettiva di secondo livello oggi applicata, così come meglio specificato dall'ultimo alinea delle premesse.

4) Al fine non gravare sulle agibilità sindacali previste dagli accordi nazionali e per facilitare il massimo confronto sui temi trattati, si concorda di definire un monte ore di agibilità sindacali di complessive 240 ore per sigla firmataria del presente accordo, specificatamente destinate a tali attività e quindi aggiuntive a quelle di contratto. Tali ore, verranno fruite a seguito di preventiva comunicazione scritta da parte delle segreterie nazionali.

Per BUSITALIA - Sita Nord S.r.l.

Per le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

[Handwritten signatures and stamps of various unions and organizations]

FIL-CGIL
FAISA-CISAL
FIT-CISL
ULTRASPORTI
ULTRASPORTI
ULTRASPORTI

[Handwritten signature: 2]